

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Pelin Kandemir Bordoli
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 26 ottobre 2011 no. 313.11

Il Consiglio di Stato ritiene che la gestione delle operazioni di voto sia avvenuta nel migliore dei modi?

Signori deputati,

l'interrogazione parlamentare pone alcune domande sulle elezioni federali, tenutesi il 23 ottobre 2011, alle quali rispondiamo nel modo seguente.

1. L'ipotesi di far timbrare le schede al momento della loro deposizione nell'urna da parte degli elettori votanti al seggio era stata presa in considerazione. Ciò avrebbe però comportato la necessità di timbrare anche le schede contenute nelle buste del voto per corrispondenza dopo la chiusura dei seggi elettorali, a mezzogiorno della domenica dell'elezione, quando gli uffici elettorali hanno cominciato ad aprire le buste interne contenenti le schede votate. Ciò sarebbe stato necessario per evitare che, al momento dello spoglio vero e proprio, ci fossero delle schede timbrate e altre non timbrate, con il conseguente rischio di pregiudicare il segreto del voto. Il Consiglio di Stato, per evitare di rallentare in modo eccessivo le operazioni di spoglio, ha deciso in modo generale di rinunciare a far apporre il timbro sulle schede. Il Governo confidava in una maggior attenzione da parte degli elettori sul modo corretto di esprimere il voto. In considerazione di quanto avvenuto in occasione dello scrutinio del 23 ottobre 2011, per il turno di ballottaggio dell'elezione del Consiglio degli Stati del 20 novembre 2011, il Consiglio di Stato ha ordinato ai comuni di timbrare tutte le schede, vale a dire sia quelle deposte nell'urna di persona dall'elettore, sia quelle inviate per corrispondenza.

Nelle precedenti elezioni federali non si riscontrava il problema del timbro perché quasi tutti gli elettori votavano di persona al seggio, non essendo stato ancora introdotto il cosiddetto voto per corrispondenza generalizzato. Le schede venivano dunque timbrate già al momento della loro deposizione nell'urna e non all'inizio della procedura di spoglio, la quale non risultava quindi rallentata.

2. La quota delle schede nulle riscontrata in Ticino non si discosta molto dalla media a livello svizzero. La grande maggioranza dei voti nulli è dovuta all'inserimento di due o più schede nella busta destinata alla scheda dell'elezione del Consiglio nazionale. Nelle istruzioni di voto allestite dal nostro Cantone, inviate a tutti gli elettori, in ciascuna pagina in cui sono riportati gli esempi di compilazione della scheda, figurava in colore rosso la scritta "*L'elettore deve votare una sola*

scheda”, con evidenziata l’espressione “*una sola*”. Ci rendiamo conto che a volte gli elettori leggono in modo distratto o non leggono affatto le istruzioni di voto. In occasione delle prossime elezioni, il Consiglio di Stato, per il tramite degli uffici competenti, attirerà in misura ancora maggiore l’attenzione degli elettori sul modo corretto di votare.

Rileviamo comunque che, nel nostro Cantone, una quota di schede nulle dell’1,7 per cento in passato non era considerata elevata se si pensa che, nelle elezioni cantonali e comunali, prima dell’introduzione della scheda senza intestazione, vi era una quota di schede nulle di regola superiore al due per cento e, a volte, anche superiore al cinque per cento delle schede.

3. Il materiale di voto per l’elezione del Consiglio nazionale è disciplinato dalla legislazione federale, che non contempla le schede facsimile. L’articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) stabilisce che “*i Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede il più tardi dieci giorni prima di quello dell’elezione*”. L’articolo 33 capoverso 3 LDP prevede inoltre che “*i firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive*”. Il Cantone si è pertanto attenuto, come in precedenza, a queste disposizioni, inviando agli elettori le schede originali e domandando ai firmatari, per il tramite dei partiti, se intendevano, assumendosene i costi, ordinare delle schede supplementari. Rileviamo che le schede sono trasmesse solo ai partiti, che quindi sono responsabili di un uso corretto e legale delle stesse, e non ai candidati o agli elettori. Ci permettiamo di rilevare che, oltre ad alcuni partiti, vi è stato un solo candidato, peraltro firmatario dell’interrogazione, ad aver domandato a titolo personale qualche centinaio di schede. Sulla base di quanto appena indicato, ad esso non sono state trasmesse schede, che sono invece state inviate al suo partito.

4. Gli elettori che votano di persona al seggio elettorale sono invitati a portare con sé la carta di legittimazione per facilitare e rendere più celere le operazioni di registrazione dell’elettore. Ai comuni è stato spiegato come comportarsi nel caso in cui l’elettore si presenti al seggio senza carta di legittimazione. La procedura, peraltro applicata anche alle votazioni, è stata ribadita nelle direttive del 2 settembre 2011 della Divisione della giustizia, secondo le quali “*i componenti gli Uffici elettorali devono essere flessibili nei confronti degli elettori che si recano al seggio elettorale senza la carta di legittimazione di voto e devono procedere come segue:*

- a) *verificare l’iscrizione nel catalogo elettorale dell’elettore (diritto di voto in materia federale e/o cantonale);*
- b) *verificare se l’elettore non ha già votato per corrispondenza (voto per corrispondenza registrato in precedenza);*
- c) *chiedere all’elettore, solo se necessario, di documentare la propria identità presentando il passaporto, la carta di identità o altro documento che consenta l’identificazione;*
Assolte le formalità di cui sopra, l’elettore deve essere ammesso al voto.
L’ufficio elettorale deve vigilare affinché l’elettore non voti una seconda volta per corrispondenza (con la carta di legittimazione).
Qualora giungesse la busta del voto per corrispondenza dell’elettore che ha votato al seggio senza carta di legittimazione di voto, la scheda inviata per corrispondenza non deve essere considerata.”

Vogliate gradire, signori deputati, l’espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella